



PAE

Piano delle Attività Estrattive

Art. 7 L.R. 17/91 e s.m.i.



E7 Convenzione Tipo

Sindaco:

Pasquale Novelli

Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Viabilità e Manutenzioni:

Paolo Cesaretti

Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale:

Geom. Ivo Rossi

Adottato:

Del. C.C. n. __ del __/__/2020

Approvato:

Del. C.C. n. __ del __/__/2020

Geol. Arianna Lazzerini

Tecnico in Valutazione di Impatto Ambientale

Piazza Marini 25, 47822 Santarcangelo di R. (RN)

a.lazzerini71@gmail.com - 0541624073



Consulenza specialistica

Via Luigi Galvani, 4

47122 Forlì (FC)

Tel. e Fax: 0543 705445

segreteria@studio-verde.it

Dr. For. Giovanni Grapeggia

Elaborazioni cartografiche



Consulenza ambientale

Dr. Daniele Bronzetti

Luglio 2020

COMUNE DI TALAMELLO

Provincia di RIMINI

Rep. n° _____ del _____

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N.
17 ARTT. 11 - 12 - 13 - 14:**

F R A

- **IL COMUNE DI TALAMELLO** con codice fiscale n° _____ nella persona del responsabile Ufficio Tecnico, _____, agente nella suddetta qualità e non altrimenti,

E

- La società _____, con sede in _____, via _____ (Codice fiscale e partita I.V.A. n. _____), iscritta al Registro Imprese di _____ al n° _____, ed al R.E.A. di _____ al n° _____ rilasciato in data _____, legalmente rappresentata dal _____ nato/a a _____ (_____) il _____ e residente in _____ (____) via _____ n. _____, in qualità di _____ dei terreni in Comune di TALAMELLO, località _____, distinti al catasto dei terreni di detto Comune al foglio _____ con i mappali _____; per una superficie catastale complessiva di mq. _____;

NON CHE'

<altri soggetti eventualmente interessati>

PREMESSO

- che la società _____ è titolare del Rapporto Ambientale positivo con prescrizioni del _____, conseguente alla Conferenza dei Servizi Procedura V.I.A., emesso ai sensi del titolo III della L.R. 4/2018 e s.m.i. e relativa decisione finale dell'autorità competente con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ con validità decennale, con prescrizioni che si intendono qui interamente richiamate;

<ovvero>

- che in data _____ con determina n. _____ prot. N. _____ si è conclusa la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi degli articoli 10 e 11 della LR 04/2018, per il piano di coltivazione e il progetto di sistemazione finale del sito estrattivo, con esito positivo ed esclusione del progetto da successiva ed ulteriore valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni che si intendono qui interamente richiamate;

- che la società _____ in data _____ con protocollo di ricezione n° _____ ha presentato il Piano di Coltivazione ed il Progetto di sistemazione per il sito estrattivo denominato _____, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva per la coltivazione della cava di ghiaia denominata _____ con sigla _____, situata in questo Comune in località _____, per un quantitativo di mc. _____ di ghiaia, in un quinquennio commercializzabili;
- che l'ambito oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompreso nell'area di cava denominata _____ ed identificato nel PAE del Comune di Talamello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____ ed individuata nella cartografia allegata al PAE, avente una potenzialità estrattiva residua di _____ mc di materiale di tipologia _____;
- che la stessa complessiva area estesa anche ad aree limitrofe interessate da viabilità e maggiori superfici interessate principalmente da interventi di sistemazione, bonifiche, piantumazioni e compensazioni, è identificata al Catasto Terreni del Comune di Talamello al foglio ____ con i mappali _____ della superficie catastale complessiva di mq. _____;
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da _____, come sopra detto;
- che pertanto l'area di cui la società _____ dispone è di complessivi catastali Ha _____;
- che al Rapporto Ambientale sono allegati i pareri di settore espressi in Conferenza di Servizi dagli Enti competenti con partecipazione alla medesima Conferenza di Servizi ai sensi della L.R. 4/18 e s.m.i., ed aventi validità per l'intero decennio _____:
 - Parere dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Rimini _____, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della LR 17/91 e s.m.i.
 - Parere Azienda U.S.L. _____;
 - Parere A.R.P.A.E. distretto di Rimini del _____;
 - Parere del Servizio Tecnico Romagna del _____;
 - <altri pareri altri Enti>

<ovvero>

che alla determina di conclusione ella verifica di assoggettabilità a VIA (screening) sono allegati i pareri di settore espressi in Conferenza di Servizi dagli Enti competenti con partecipazione alla medesima Conferenza di Servizi ai sensi della L.R. 4/18 e s.m.i., di seguito elencati:

- <altri pareri altri Enti>

- che la società _____ assume l'impegno di rispettare dette prescrizioni e di attenersi ad esse in ragione dell'accettazione del Rapporto Ambientale del _____ e dell'accettazione della presente convenzione;
- che la società _____ ha presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti provenienti da Attività Estrattiva D.Lgs. 117/2008 approvato con validità equivalente alla durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva;
- che il piano di coltivazione e il progetto di sistemazione finale del sito sono stati valutati dalla CQAP del Comune di Talamello con parere favorevole in data _____;
- che la società _____ dispone dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi attraverso i documenti presentati ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 17/91;
- che tali atti progettuali propongono le opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, e quelle atte a prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni delle norme di attuazione del PAE di Talamello in argomento;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che ora deve procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per quanto espressamente indicato nel suddetto Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi della Procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. 4/18 e s.m.i. e relativa decisione finale dell'autorità competente (*ovvero determina conclusiva della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA screening*), per quanto indicato nella presente convenzione, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, pur facendo parte integrante della convenzione non sono alla stessa materialmente allegati ma, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Talamello;
- che detti elaborati di progetto per il quinquennio, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono costituiti da:

<elenco di tutti gli elaborati progettuali presentati e di tutti i documenti richiesti dalle NTA del PAE e dalla tipologia di interventi>

TITOLO I

Elementi conoscitivi della cava

Sono indicati nella "Relazione tecnica generale" del piano di coltivazione e progetto di sistemazione finale approvato e qui succintamente ripetuti.

ART. 1

L'area interessata dall'intervento, posta all'interno del sito estrattivo, è di Ha _____, per escavazione di _____, ed Ha _____ circa per aree di servizio poste all'interno del perimetro di cava autorizzato: per vie di accesso alla cava, piazzali, impianti, strade di arroccamento e pertinenze nonché quelle previste dall'art. 104 del DPR 128/59.

L'area complessiva di cui dispone la ditta ha una superficie catastale di Ha _____ è parzialmente interessata da viabilità di collegamento della cava alla viabilità pubblica, da opere di consolidamento, bonifica, sistemazione piantumazioni e compensazioni.

ART. 2

Il materiale utile estratto è costituito da _____; il volume massimo estraibile è di mc. _____ (_____) nei cinque anni autorizzati per quanto concerne _____, come materiale commercializzabile; così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

ART. 3

La ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) il terreno agricolo, nonché il terreno sterile scavato, non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale;
- b) i lavori dovranno procedere sempre dall'alto verso il basso nel rispetto del Piano di coltivazione di cui agli atti di progetto;
- c) le scarpate, sia durante i lavori che allo stato finale, dovranno essere realizzate in modo da non determinare fenomeni di instabilità sulle stesse o indotti ad aree adiacenti, attraverso valutazioni condotte ai sensi delle norme vigenti. La sistemazione delle aree da ritombare, che prevede profili di abbandono con geometrie indicate nelle tavole di progetto, deve essere studiata in modo da consentire il regolare deflusso delle acque di superficie, evitando sia ristagni idrici che deflussi erosivi.

Le scarpate di abbandono dovranno determinare un andamento di pendio conforme ai profili contermini ed armonicamente integrati, verificate le condizioni di stabilità e di sicurezza.

Nella predisposizione dei singoli piani di escavazione e durante le fasi di esercizio i fronti di scavo devono essere stabili e conformi alle verifiche di volta in volta aggiornate tenendo conto che il territorio è classificato sismico;

Durante la fase di esercizio e la sistemazione finale, le dimensioni dei fossi e dei collettori principali devono essere valutate mediante verifiche idrauliche in modo tale da essere adeguati a smaltire il deflusso idrico anche nei periodi particolarmente piovosi.

Dovrà essere realizzata e mantenuta efficiente, con una costante manutenzione, la rete di scolo per la regimazione delle acque superficiali adeguatamente raccordata ai collettori naturali principali.

Alla base di ogni gradone dovrà essere realizzata e mantenuta efficiente una scolina raccordata ai fossi principali.

Nella determinazione dei tratti di fossi di scolo rivestiti, devono essere adottate soluzioni idonee a controllare la velocità di deflusso dell'acqua e quindi il suo potere erosivo.

Il sistema di regimazione delle acque secondo lo schema indicato, dovrà essere mantenuto costantemente efficiente a cura e spese della Ditta, sino al collettore principale, anche al di fuori del perimetro dell'area di cava;

Dovranno essere rispettate le indicazioni operative contenute nel Piano di Gestione dei rifiuti di attività estrattiva predisposto in base al D.Lgs. 117/08 e facente anch'esso parte integrante della documentazione tecnica e amministrativa allegata alla presente convenzione. In particolare dovranno essere rispettate le modalità di accantonamento del materiale sterile, le fasi operative indicate e le scadenze temporali dichiarate, con particolare riguardo alla permanenza dei materiali nelle aree di stoccaggio individuate nelle planimetrie di piano e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dovranno infine essere aggiornati il Piano di sicurezza e il DSS interno relativamente agli adempimenti di cui al medesimo D.Lgs. 117/08. Il Piano di gestione dei rifiuti di attività estrattiva viene approvato contestualmente all'autorizzazione all'attività estrattiva, con valenza di anni 5 a far data dal rilascio della medesima autorizzazione; ogni modifica o variante al piano dovrà essere autorizzata dal Comune di Talamello per quanto stabilito dall'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 117/08, ed è comunque riesaminato ogni cinque anni;

La società esercente è tenuta a presentare al Comune ogni variazione o modifica del predetto piano di gestione dei rifiuti di attività estrattiva, sia nel caso di prolungamento dell'attività estrattiva di un anno oltre i cinque autorizzati (facoltà prevista dalla L.R. 17/91), sia in caso di prosecuzione dell'attività oltre il primo quinquennio. Inoltre, qualora il prolungamento della coltivazione in virtù della proroga all'autorizzazione quinquennale, comporti il superamento del limite dei tre anni previsto per il deposito di rifiuti derivanti da operazioni di estrazione e trattamento, le strutture di deposito che si verranno così ad individuare dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 7 e in tal caso comporteranno ulteriori adempimenti di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs. 117/08;

d) la ditta esercente dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni operative generali:

- tutte le scarpate, sia quelle dei fronti di scavo, sia quelle dovute all'accumulo dei materiali di risulta/rifiuti di attività estrattiva, anche in via temporanea, dovranno essere realizzate secondo una pendenza di sicurezza;
- siano evitati rotolamenti di materiale e sia garantita la regimazione delle acque meteoriche da raccordarsi ai fossi esistenti ed agli impluvi saldi in modo tale da evitare erosione, ristagno, ruscellamento e/o fenomeni di instabilità del suolo di qualsiasi entità;
- qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate adeguate opere di sistemazione e consolidamento, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

ART. 4

(Perimetrazione area di cava)

Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà verificare, a sue spese, il posizionamento dei picchetti metallici indicanti i vertici della poligonale che delimita la zona di attività e controllare i capisaldi di riferimento.

Tali picchetti inamovibili e visibili sono opportunamente rilevati e cartografati in scala adeguata. Copia di tale cartografia è già parte dell'allegato Piano di coltivazione e redatta in modo tale che l'Ufficio Tecnico Comunale possa procedere ai dovuti controlli. L'avvenuto posizionamento dei picchetti sarà da comunicarsi a cura della ditta esercente all'Ufficio Tecnico del Comune. La predetta comunicazione potrà avvenire anche contestualmente alla denuncia di esercizio - inizio attività.

La ditta deve inoltre garantire il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi dell'art. 891 del C.C..

ART. 5

(Cartello all'accesso della cava)

Nella zona di accesso alla cava sarà mantenuto in modo ben visibile un cartello, contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto;
- denominazione della cava;
- ditta esercente e generalità della stessa;
- direttore dei lavori;
- sorvegliante;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione convenzionata;
- responsabile della sicurezza.

TITOLO II

Tariffe – Garanzie – Obblighi

ART. 6

La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori, relativi alla nuova autorizzazione nei termini previsti dall'art. 28 del DPR 9 aprile 1959 n° 128, al Comune, All'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile di Rimini e all'A.U.S.L. competente. Contestualmente alla denuncia di esercizio la ditta dovrà trasmettere, all'A.U.S.L. competente, copia del Piano di coltivazione della cava, che viene allegato. La comunicazione, nelle forme della Denuncia di esercizio, deve essere corredata del DSS (Documento di sicurezza e salute), e di ogni altro adempimento previsto dal DPR 128/1959 e dal D.Lgs. 624/96.

ART. 7

(Durata autorizzazione)

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art. 17 e successive modificazioni, delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni ____ (____) comprensiva della fase di estrazione e della fase sistemazione a partire dalla data della notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

ART. 8

(Proroga della convenzione)

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista dall'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

ART. 9

(Tariffe)

La ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale (calcare, arenaria ed argilla) ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con Provvedimento della Giunta Regionale.

ART. 10

(Garanzia per gli obblighi della convenzione)

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

- a) L'ammontare della garanzia di cui sopra, è stabilito nella misura di € _____ (_____) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava e comprensivo dell'IVA.
- b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione bancaria (*o assicurativa*) n°..... contratta in datasvincolabile solo con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico presso l'istituto, filiale di
- c) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.
- d) Entro 15 giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.
- e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.
- f) La ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con reclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

ART. 11

(Svincolo della fidejussione)

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta, corredata da un'attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopra citati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di un'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'Istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'Istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine all'esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale;

c) la ditta dovrà fare inserire nel contratto fidejussorio con l'Istituto o la Compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

ART. 12

(Lavori di sistemazione finale difformi)

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico Comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministratore comunale concede un termine di 150 (centocinquanta) giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa.

La ditta, in tal caso, dovrà procedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

ART. 13

(Opere connesse con la coltivazione - Danni)

La ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;

b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 (cento) metri; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente alla viabilità pubblica;

c) ad una corretta attuazione del precitato Piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse e le eventuali sanzioni amministrative;

e) a rispettare le prescrizioni operative e le modalità di gestione indicate nel Rapporto ambientale conclusivo della procedura VIA (*ovvero determina di conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA*) e nei pareri tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione estrattiva.

In particolare, per il contenimento dell'impatto ambientale e la riduzione del disagio della popolazione residente in zona, si dovrà prevedere che:

- 1) le emissioni sonore, prodotte dai macchinari, dovranno essere innocuizzate in modo da rispettare i limiti previsti dal DPCM 01/03/1991 e del D.Lgs. n. 262 del 04.09.2002;
- 2) per l'abbattimento delle polveri dovranno essere adottati tutti i necessari provvedimenti affinché siano rispettate le disposizioni vigenti in materia e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato Rapporto ambientale e allegati pareri di settore;
- 3) per quanto non direttamente specificato nella presente convenzione si rimanda al Rapporto ambientale (*ovvero determina di conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA*) ed alle specifiche prescrizioni contenute nei pareri tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione estrattiva.

ART. 14

(Registrazione)

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.P.R. 26.4.1986 n° 131, ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

ART. 15

(Permesso di costruire)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla legge 25.11.2002 n. 31 e s.m.i., in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 12 della L. 31/02. Non necessitano, quindi della concessione edilizia cui alla citata L. 31/02 le installazioni dei macchinari necessari per l'attività e la loro eventuale sostituzione, le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava e i successivi interventi di recupero e sistemazione finale. Ogni altro manufatto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 16

(Mancato pagamento oneri)

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva previa diffida ad ottemperare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La sospensione che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III

(Controlli)

ART. 17

(Misure e controlli – Relazione annuale sulle attività)

La ditta dovrà presentare all'Amministratore Comunale una relazione annuale sullo stato di fatto dei lavori, sullo stato di avanzamento delle opere previste per ripristino e compensazione, sullo stato di fatto ambientale.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione;
- computo metrico dei materiali utili estratti e commercializzati.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

La relazione dovrà essere trasmessa come perizia tecnica asseverata.

ART. 18

(Vigilanza e controlli)

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

(Condizioni particolari)

ART. 19

(Lavori di Manutenzione)

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche o di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

ART. 20

(Varianti)

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali, degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11-12-13-14 e essere oggetto di nuova valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 4/18 e s.m.i..

Ogni variazione del Piano di Gestione dei rifiuti derivanti da attività estrattiva in base al D.Lgs. 117/08 dovrà essere comunicata preventivamente e predisposta con adeguata documentazione tecnica e progettuale e autorizzata dal Comune.

ART. 21

(Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione)

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto opportunamente adottati.

I gestori dell'attività estrattiva dovranno garantire l'attecchimento delle piante e/o della copertura erbacea utilizzando adeguati accorgimenti tecnici.

Nell'eventualità che l'attività estrattiva dovesse fermarsi alla fine del prossimo decennio o prima, le scarpate di abbandono e di ripristino dovranno essere conformi a quanto previsto dal piano e a quanto prescritto al precedente art. 3 lettera c).

ART. 22

(Deroghe ex art. 104, DPR 128/59)

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite dall'art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

ART. 23

(Sistemazione finale - Discarica)

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava.

Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale. Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di materie prime secondarie, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

ART. 24

(Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico)

Preventivamente alla realizzazione di qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi (apertura di nuovi fronti di scavo) in aree definite a sensibilità archeologica o a rischio archeologico saranno da eseguirsi, a cura e spese della ditta esercente, indagini archeologiche preventive a mezzo di ricognizioni da parte di personale specializzato e ditte specializzate indicate dalla competente Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia Romagna e comunque con la supervisione tecnica e sorveglianza di funzionari della medesima Soprintendenza competenti territorialmente.

Qualora durante le fasi di escavazione, o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e

paleontologico, la ditta è tenuta automaticamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 48 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La ditta è tenuta a sostenere gli oneri di un eventuale scavo archeologico eseguito con indagini archeologiche scientificamente condotte da personale specializzato, anche fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

ART. 25

(Rinvenimento di ordigni bellici)

Qualora, durante le fasi di escavazione e di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

ART. 26

(Locali per ricovero e servizi igienici)

I locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze sono già realizzati in box prefabbricati; detti locali sono mantenuti in esercizio in conformità alle norme del DPR 19 marzo 1956, n° 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale, di cui all'art. 7 della presente convenzione.

ART. 27

(Eventuali pesature inerti)

Per le operazioni di pesatura inerti è introdotta, all'interno del piazzale di pertinenza della cava, una pesa a bilico a raso di portata idonea, e sarà rimossa, terminata la fase di coltivazione della cava.

ART. 28

(Situazioni non prevedibili)

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quelli autorizzati, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere

riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale. La ditta dovrà produrre a riguardo perizia tecnica giacimentologica che attesti la reale consistenza di detti materiali, la loro natura e il quantitativo, anche con test specifici di laboratorio.

Nel caso in cui i materiali diversi in prima istanza non commerciabili, venissero destinati alla vendita dovrà essere stabilito per essi un prezzo di mercato congruo al loro effettivo utilizzo, rapportando gli oneri da versarsi al Comune di Talamello in ragione della tipologia di impiego e di categoria merceologica. La commercializzazione di detti materiali potrà avvenire solo dopo comunicazione da parte della ditta esercente all'amministrazione comunale tramite l'Ufficio Tecnico (quantità commercializzate, modalità e prezzo di mercato franco cava) e potrà avvenire solo dopo aver ottenuto apposito nulla-osta. L'estrazione, la gestione e l'accantonamento di detti materiali dovrà perseguire le finalità operative e gestionali del piano di coltivazione autorizzato e le norme generali di sicurezza. In particolare, nel caso in cui detti materiali procurino impedimento alle operazioni di estrazione del materiale utile commerciabile anche in termini di condizioni di sicurezza, essi dovranno comunque essere rimossi ed accantonati in area diversa, sempre nel rispetto delle modalità operative e autorizzative del sito di cava.

Nel caso in cui, al variare delle condizioni locali, i materiali preventivamente indicati come utili acquistino caratteristiche scadenti o tali da pregiudicarne la commercializzazione, in ragione delle considerazioni esposte in precedenza nel presente articolo, all'atto della presentazione della perizia giacimentologica il quantitativo di materiali non idonei alla vendita sarà decurtato dai quantitativi massimi estraibili per il quinquennio. Nel caso di loro commercializzazione anche a condizioni di mercato differenti, valgono le medesime considerazioni di cui sopra.

ART. 29

(Rinvio alle altre norme vigenti)

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, dai regolamenti di gestione specifici, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

ART. 30

(Direzione Lavori – disposizioni particolari)

Il direttore dei lavori designato dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 128/59, per quanto attiene il Piano di coltivazione e gli interventi inerenti l'attività estrattiva in generale. Per le opere di mitigazione, ripristino vegetazionale, di compensazione, il direttore dei lavori, se non in possesso di requisiti tecnici e professionali adeguati, dovrà essere coadiuvato da tecnico abilitato nelle fasi di cantiere, sia come assistenza tecnica, sia come supporto operativo e organizzativo.

Lo stato avanzamento lavori per opere di mitigazione, ripristino vegetazionale e compensazione del verde, da presentarsi annualmente, dovrà essere firmato da

tecnico abilitato e in possesso dei requisiti professionali adeguati; la predetta relazione dovrà essere vistata dal Direttore dei Lavori designato.

ART. 31

(Contenzioso)

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c..

Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini.

La decisione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione.

Talamello lì,

Per Comune (Il Tecnico Comunale)

Per società (L'Amministratore)
